

RAPPORTO
342/2018/I/COM

**IL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS:
STATO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2017**
*RELAZIONE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI
SENSI DEL ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 DICEMBRE 2016*

21 giugno 2018

Il presente Rapporto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016.

E' articolato per fornire un quadro complessivo dell'attuazione delle misure relative all'istituzione del bonus sociale elettrico e gas con particolare riferimento all'anno 2017. Confronti con gli anni precedenti sono stati inseriti laddove utile per rendere con maggiore evidenza i trend attuali.

I paragrafi quantitativi sono preceduti da un breve riassunto dei fondamenti normativi e da una descrizione delle funzioni assegnate ai vari attori del sistema bonus.

Fondamenti normativi e disegno regolatorio

1.1 Fondamenti normativi e criteri di accesso all'agevolazione

La compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) è stata prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 che all'articolo 1 comma 375 recita *“Ai fini di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche (omissis)... sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate”*.

L'articolo 1, comma 375 della legge 266/05 è stato attuato per il settore elettrico dal decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 (a cui si è aggiunto successivamente il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016), mentre il decreto legge 185/08 ha esteso la previsione di una compensazione della spesa alla fornitura di gas naturale e ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie numerose. Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2 rinvia inoltre per le modalità applicative al decreto interministeriale 28 dicembre 2017 e questo ha consentito di trasferire alcune delle novità introdotte con il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 per il bonus elettrico anche al bonus gas.

In particolare i decreti hanno individuato quale strumento per circoscrivere la platea dei cittadini a cui consentire l'accesso al bonus l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), prevedendo due soglie differenziate per

numerosità della famiglia anagrafica (inizialmente ISEE non superiore a 7.500 euro, poi innalzato a 8.107,5 euro a partire dal 1 gennaio 2017 ed esteso fino a 20.000 euro per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico); hanno stabilito che il bonus deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia anagrafica e attualmente deve essere tale da garantire indicativamente una riduzione pari al 30% della spesa lorda per l'elettrico (fino al 31 dicembre 2016 era il 20% della spesa netta) e per il gas al 15% della spesa media al netto delle imposte sostenuta dall'utente tipo. Inoltre per il gas naturale è stabilito che la compensazione deve tener conto anche della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e che deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche. Dalla possibilità di usufruire del bonus gas vengono escluse sia le famiglie che utilizzano gas diversi dal gas naturale, sia i clienti che utilizzano il teleriscaldamento.

Una disciplina specifica è prevista per i cittadini in gravi condizioni di salute che necessitano per il loro mantenimento in vita dell'utilizzo di apparecchiature elettromedicali alimentate ad energia elettrica. Tale disciplina, inizialmente attuata in via transitoria, è stata completata in seguito all'emanazione del decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 che ha individuato puntualmente le apparecchiature medico – terapeutiche il cui utilizzo consente l'accesso al bonus.

Con la legge 4 dicembre 2008 n.190 e il successivo decreto interdipartimentale 14 settembre 2009 n.70341, il bonus sociale elettrico è stato automaticamente esteso ai beneficiari della Carta Acquisti (o Social Card) istituita dall'articolo 81, comma 32 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133. Per i titolari di Carta Acquisti lo 'sconto' è riconosciuto direttamente sulla bolletta elettrica, senza che debbano farne apposita richiesta. Il diritto in automatico al bonus elettrico, spetta al titolare della Carta Acquisti o a chi ne esercita la patria potestà ed il bonus viene rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che l'INPS, che è il soggetto che gestisce la Carta Acquisti, non faccia richiesta di cessazione perché sono venuti meno i requisiti.

L'articolo 9 comma 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà* ha previsto che il bonus elettrico e gas sia esteso automaticamente anche ai titolari del reddito di inclusione (R.e.I) e che il bonus gas sia esteso ai titolari di Carta Acquisti già destinatari del bonus elettrico con le modalità già previste per quest'ultimo. E' inoltre stabilito che possano essere individuate con decreto interministeriale modalità semplificate di estensione del beneficio.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 ha apportato modifiche e aggiornamenti alle previsioni del decreto interministeriale 28 dicembre 2017 attuando quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 e accogliendo la gran parte delle proposte formulate dall'Autorità con la segnalazione 287/2015/I/com.

In particolare il citato decreto ha:

- aumentato l'entità del bonus elettrico per disagio economico prevedendo che lo sconto passasse dal 20% della spesa netta dell'utente tipo al 30% della spesa lorda del medesimo utente in modo da controbilanciare gli effetti sulla spesa per l'elettricità della riforma della tariffa di distribuzione per gli utenti domestici definita in attuazione del d.lgs 102/14;
- ridefinito il livello soglia dell'ISEE che passa a partire dal 1 gennaio 2017 da 7.500 euro a 8107,5 euro prevedendo al contempo che tale livello soglia sia aggiornato ogni tre anni dall'Autorità sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- eliminato la condizione per cui può essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l'accesso al bonus.

Infine la legge 4 agosto 2017 n. 124 legge annuale sulla concorrenza ai commi 75 e 76 dell'articolo 1 prefigura una ulteriore revisione della disciplina del bonus elettrico e gas ai fini di un miglior coordinamento delle politiche a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati o che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita a causa delle loro gravi condizioni di salute.

In sintesi, a legislazione vigente, dunque **il diritto** ad ottenere il bonus elettrico e gas dipende:

- a) dalla soglia ISEE prestabilita e quindi da un indicatore che misura la condizione economica delle famiglie tenendo conto non soltanto del reddito, ma anche del patrimonio, della composizione e numerosità del nucleo familiare, della presenza di persone portatrici di handicap o in alternativa dalla titolarità di Carta Acquisti o del reddito di inclusione;
- b) dalla titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o dall'utilizzo di una fornitura di gas naturale centralizzata a livello condominiale;
- c) solo per i clienti elettrici da una condizione di salute che comporta l'utilizzo di determinate macchine salvavita alimentate ad energia elettrica.

Il valore del bonus riconosciuto ai cittadini in condizione di disagio economico è costituito da uno sconto sulla spesa di energia elettrica e gas, applicabile sia ad un contratto di mercato libero che di regime tutelato. Lo sconto non è parametrato alla spesa effettiva, ma alla spesa media di un utente tipo al lordo (elettrico) o al netto (gas) delle imposte a sua volta commisurata alla numerosità familiare e nel caso del gas alla zona climatica di riferimento.

Infine va rilevato che il bonus, con le caratteristiche sopra indicate, è una misura di carattere nazionale, viene cioè applicata a prescindere da eventuali misure, nazionali o locali di sostegno alla vulnerabilità economica, i diversi bonus sono inoltre cumulabili.

1.2 Disegno regolatorio implementato

I decreti 28 dicembre 2007, 185/08 e 29 dicembre 2016 hanno demandato all’Autorità di stabilire alcuni aspetti di carattere tecnico-applicativo, in particolare, oltre alla individuazione della spesa media dell’utente tipo l’ Autorità deve individuare il soggetto della filiera elettrica e gas deputato a gestire ed erogare la compensazione e le modalità con cui la compensazione è trasferita al cliente finale. L’Autorità a valle dei processi di consultazione con le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e da ultimo con il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale - TIBEG ha definito le modalità operative per l’attuazione del bonus ed in particolare ha:

- individuato la spesa media e l’utente tipo con riferimento alla numerosità familiare e per il gas alla zona climatica e alla categoria d’uso e di conseguenza ha definito l’ammontare su cui applicare lo sconto;
- stabilito che il bonus sia erogato dalle imprese di distribuzione attraverso l’applicazione di una componente tariffaria negativa nel caso in cui il soggetto avente diritto al bonus sia titolare di un contratto di fornitura di elettricità o di gas naturale (cliente diretto¹) ad uso domestico e in abitazione di residenza o domicilio;
- stabilito che l’impresa di vendita è tenuta a trasferire integralmente l’agevolazione al cliente finale diretto, applicando la compensazione in bolletta in detrazione ai corrispettivi fissi per l’uso della rete, fornendone separata evidenza;

¹ Il cliente diretto è il cliente controparte diretta di un contratto di fornitura di elettricità o gas naturale.

- previsto che il bonus sia riconosciuto con un bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane nel caso in cui il soggetto avente diritto sia un utilizzatore di un impianto condominiale e non sia controparte diretta di un contratto di fornitura di gas (cliente indiretto);
- istituita la componente tariffaria AS a copertura degli oneri per il bonus elettrico a carico di tutti i clienti elettrici² e le componenti tariffarie GS e GST a copertura degli oneri per il bonus gas rispettivamente a carico dei clienti non domestici e dei clienti del trasporto gas³ e i relativi Conti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tali Conti raccolgono oltre ai contributi versati dai clienti finali quelli trasferiti a carico del bilancio pubblico laddove previsti;
- definiti i compiti del Sistema di Gestione delle Agevolazioni tariffarie – SGAt e al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento del bonus e di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti finali domestici anche in coordinamento con i Comuni ed i distributori;
- disciplinato, con deliberazione 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10, le modalità operative per consentire l'integrazione tra SGAt e il sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA) gestito dall'INPS per l'erogazione automatica del bonus elettrico ai titolari di Carta Acquisti;
- dato attuazione con le deliberazioni 01/2017/R/eel e 94/2017/R/com alle previsioni del DM 29 dicembre 2016 estendendole, dove consentito, dall'impianto del decreto legge 185/08, ai titolari di bonus gas;
- dato mandato a CSEA per la definizione di un Regolamento recuperi che disciplina il recupero delle somme indebitamente percepite dai cittadini a fronte di dell'annullamento del riconoscimento del bonus determinato dall'accertamento da parte del Comune dell'insussistenza di una o più delle condizioni di ammissione;
- assegnato allo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente il compito di trattare con procedura speciale i reclami dei clienti che abbiano come argomento il bonus e stabilito sempre presso lo Sportello un punto informativo attraverso il numero 800166654⁴. In tutte le comunicazioni che

² La componente AS è attualmente ricompresa nella componente ARIM di cui all'articolo 39 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i;

³ La componente GS è attualmente ricompresa all'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione 775/2016/R/gas mentre la componente GST fa riferimento all'articolo 26 dell'allegato A alla deliberazione 575/2017/R/gas.

⁴ Si veda deliberazione 383/2016/R/com.

riceve il soggetto che ha presentato domanda (o è già titolare di bonus) è indicato il numero verde dello Sportello.

Per semplicità e completezza nel box 1 sono infine riassunte le principali funzioni degli attori del sistema bonus elettrico e gas. Va anche precisato che dal 1 luglio 2018 le funzionalità di SGAtè sono estese anche alla fase di ammissione al bonus sociale idrico e di trasmissione delle informazioni ai gestori del sistema idrico integrato ⁵.

Box 1- Attori del sistema bonus

Soggetto-ente	Attività svolta
Comune	<ul style="list-style-type: none"> Riceve le domande di compensazione presentate dagli aventi diritto nella forma di una autodichiarazione ; valuta e ammette le domande verificando i dati anagrafici e che il livello di ISEE sia nei limiti consentiti; rilascia al cliente, anche attraverso SGAtè, un certificato che riconosce la titolarità ad accedere alla compensazione in quanto cittadino in condizioni di vulnerabilità economica e/o fisica.
CAF	I Centri di Assistenza Fiscale svolgono funzione di supporto ai Comuni, che possono decidere di avvalersi del loro sostegno per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione presentate dagli aventi diritto.
ASL	Rilascia i certificati attestanti le gravi condizioni di salute che richiedono l'utilizzo di macchinari elettromedicali salvavita di cui al decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 e la presenza dei suddetti macchinari.
SGAtè	<p>Sistema informativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> gestisce le domande di agevolazione e consente di trasferire le informazioni raccolte dai Comuni ai distributori per le verifiche di competenza di questi ultimi; fornisce assistenza ai Comuni, ai distributori per accreditamenti e domande in lavorazione; trasferisce le informazioni a CSEA e Poste Italiane per l'erogazione dei bonifici ai clienti indiretti gas; trasferisce al soggetto responsabile della postalizzazione (attualmente sempre Poste Italiane) le informazioni necessarie all'invio delle comunicazioni ai titolari di bonus;.
Distributore	<ul style="list-style-type: none"> Verifica la presenza di una fornitura di energia elettrica e/o gas attiva e con i requisiti richiesti, restituendo un esito al sistema SGAtè; eroga la componente compensativa ai venditori per ogni punto di riconsegna intestato agli aventi diritto.
Venditore	Trasferisce la componente tariffaria compensativa, ricevuta dal distributore, al cliente finale, attraverso la bolletta.

⁵ Si veda Deliberazione 897/2017/R/idr e s.m.i.

INPS	Trasmette attraverso SICA a SGAt e le informazioni necessarie (Codice fiscale, POD) per riconoscere il bonus elettrico ai soggetti beneficiari della Carta Acquisti.
SICA	Sistema informatico che gestisce Carta Acquisti, integrato con SGAt e per riconoscere automaticamente il bonus ai titolari della carta.
CSEA	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce i Conti istituiti per la copertura della compensazione delle spesa; • provvede alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati; • procede al recupero delle somme indebitamente percepite dai clienti finali.
Poste Italiane e/o soggetto selezionato per la postalizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Eroga il bonus ai clienti domestici indiretti, con l'emissione dei bonifici domiciliati sulla base di una convenzione siglata con CSEA; • provvede ad inviare le comunicazioni destinate agli aventi diritto relative a diverse fasi della procedura di attribuzione e rinnovo del bonus.
Sportello per il consumatore di energia e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisce informazioni ai cittadini che le richiedano sulla disciplina del bonus e sullo stato di avanzamento delle loro pratiche; • gestisce con procedura speciale i reclami relativi al bonus.

1. Beneficiari attuali del bonus

Il numero di famiglie a cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione nel corso degli anni, cioè che ha ottenuto per almeno una volta il bonus, dall'avvio del meccanismo al 31 dicembre 2017 è di 2.737.764 per l'elettrico e di 1.650.894 per il gas. Il rapporto fra cittadini potenzialmente destinatari del bonus elettrico e gas così come individuati sulla base dell'indicatore ISEE e cittadini effettivamente agevolati si è costantemente attestato, fra il 30% e il 32% dei potenziali destinatari⁶ nonostante le misure poste in campo per diffondere l'informazione, tra i potenziali destinatari, con campagne informative e progetti volti a coinvolgere anche altri soggetti che operano con i cittadini vulnerabili.⁷

Le famiglie con un bonus attivo al 31 dicembre 2017 risultano nel complesso in aumento rispetto all'anno precedente sia in relazione al disagio economico elettrico sia a quello gas con una ripresa positiva dopo la flessione verificatasi a partire dal 2015 come

⁶ Per potenziali destinatari si intendono qui le famiglie che hanno presentato ad INPS una domanda per il calcolo dell'ISEE e che secondo i dati resi disponibili da INPS si collocano entro la soglia ISEE utile per l'accesso al bonus elettrico e/o gas. I potenziali destinatari del bonus erano 2 milioni nel 2015 per risalire a 2.2 nel 2016 secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

⁷ Tra le altre si ricorda qui il progetto "Bonus a sapersi" finanziato con il Fondo Sanzioni dell'Autorità per l'anno 2016, durante il quale sono stati fatti a cura delle associazioni dei consumatori 75 incontri territoriali destinati agli operatori del terzo settore.

effetto della riforma del calcolo dell'indicatore ISEE⁸. Costantemente in crescita risultano invece i bonus per disagio fisico, non legati all'indicatore ISEE.

Tabella 1

	Bonus elettrico			Totale bonus elettrico	Bonus gas	Totale Bonus erogati
	Bonus disagio economico	Bonus destinato ai soggetti titolari di Carta Acquisti	Bonus disagio fisico		Bonus disagio economico	
2015	622.151	22.520	28.267	672.938	448.496	1.121.434
2016	622.410	27.624	30.373	680.407	448.707	1.129.114
2017	706.969	25.473	32.643	765.085	499.808	1.264.893

Fonte: SGAtè

Va precisato che Il bonus per disagio fisico non è associato all'ISEE ed è calcolato in modo diverso da quello per disagio economico; il valore del bonus è infatti fissato sulla base della stima dei costi ulteriori indotti dall'utilizzo di apparecchiature elettromedicali rispetto ai normali consumi di energia elettrica (il riferimento è il consumo medio di una famiglia di quattro componenti). Come è evidenziato dalla tabella 2 il bonus si articola in base alla potenza contrattuale e ad un extra consumo stimato sulla base dell'intensità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.

Per i cittadini è anche disponibile un simulatore (sui siti internet di ARERA e SGAtè) che consente di ottenere una prima indicazione sulla fascia di bonus in cui potrebbero ricadere. Come risulta evidente dalla tabella 3 le agevolazioni riconosciute si concentrano nelle prime due fasce.

Tabella 2 – Definizione delle fasce per il bonus per disagio fisico

Fascia compensazione	Extra consumo riconosciuto in relazione ad un consumo base di 2.700 kWh	Potenza
F1	fino a 600 kWh/ anno	fino a 3 kW
F2	tra 601 e 1200 kWh	fino a 3 kW
F3	Tra 1201 e 1800 kWh	fino a 3 kW
F4	fino a 600 kWh/ anno	da 4,5 kW
F5	tra 601 e 1200 kWh	da 4,5 kW
F6	Tra 1201 e 1800 kWh	da 4,5 kW

⁸ Secondo dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il passaggio dal 2014 al 2015 – quindi dal vecchio al nuovo ISEE- è stato caratterizzato dalla caduta delle domande di ISEE (DSU) di oltre il 30% nel Mezzogiorno, per un approfondimento sulla dinamica delle DSU si veda il Quaderno della ricerca sociale 42 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre per la nuova metodologia di calcolo dell' ISEE si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159.

Tabella 3 - Bonus elettrico per disagio fisico

Fascia di compensazione	2015	2016	2017
F1	66%	67%	62%
F2	14%	15%	16%
F3	11%	13%	13%
F4	6%	2%	6%
F5	2%	2%	2%
F6	2%	2%	2%

Fonte: SGAt

Composizione dei nuclei familiari agevolati


Come già precisato la spesa media dell'utente tipo su cui si applica lo sconto bonus per disagio economico deve tener conto del numero dei componenti della famiglia anagrafica. La disciplina comprende una esplicita previsione per le famiglie con almeno 4 figli a carico (le cosiddette famiglie numerose) che godono di un trattamento specifico (ISEE fino a 20.000 euro come soglia di ammissione al sistema) per l'accesso alla compensazione.

Le famiglie numerose hanno mantenuto un peso costante sul totale delle famiglie agevolate intorno al 3% nel periodo 2015-2017 per l'elettrico e a circa il 3,4% nel gas. Nei dati che seguono le famiglie numerose sono state ricomprese nel più ampio raggruppamento "oltre 4 componenti"⁹.

I grafici 1 e 2 illustrano la composizione per numero di componenti delle famiglie con bonus per disagio economico nel settore elettrico e gas nel periodo 2015-2017. In particolare con riferimento a questo ultimo anno il 41,5 % delle famiglie con bonus elettrico per disagio economico aveva 1 o 2 componenti, il 40,4 % 3 o 4 componenti ed il 18,1% oltre 4 componenti. Tale ripartizione risulta sostanzialmente stabile negli ultimi 3 anni.

⁹ Un nucleo familiare può infatti essere costituito da più di quattro componenti anche se non presenta la condizione di famiglia numerose che è legata alla presenza di quattro figli fiscalmente a carico.


Grafico 1. Ripartizione percentuale per numerosità familiare - bonus per disagio economico



Fonte:SGAt

Per il gas la situazione appare del tutto analoga. Negli ultimi 3 anni le famiglie fino a 4 componenti hanno rappresentato in media 81,1% del totale delle famiglie agevolate a fronte dell'81,8% dell'elettrico (Grafico 2).

Grafico 2: Bonus gas numerosità familiare



Fonte. SGAt


Distribuzione geografica

In termini di allocazione geografica, nel 2017, i clienti con un'agevolazione in corso erano ripartiti secondo quanto indicato nei grafici 3 e 4 che pongono in evidenza come, nelle aree Sud e Isole, i beneficiari del bonus gas siano meno presenti principalmente a causa dei diversi livelli di metanizzazione rispetto alle macro aree Centro e Nord Ovest e Nord Est¹⁰.

Precisamente, anche per effetto della mancata metanizzazione della Sardegna che esclude l'isola dall'accesso al bonus gas, nell'area Sud-Isole, meno della metà delle famiglie ha richiesto sia il bonus elettrico che quello gas, laddove tale rapporto sale all'82% nell'area Nord-Est e all'80% Nord-Ovest.

Avendo a riferimento gli ultimi 3 anni risulta altresì evidente dagli stessi grafici 3 e 4 come l'allocazione geografica dei titolari di bonus, pur diversa fra elettrico e gas, si mantenga sostanzialmente stabile.


Grafico 3 - Distribuzione geografica del bonus elettrico in percentuale sul totale



Fonte: SGAtè

¹⁰ Per approfondimenti sui diversi comportamenti di consumo di energia e gas nelle diverse aree del paese si veda anche la segnalazione 287/205/I/com.

Grafico 4 - Distribuzione geografica del bonus gas in percentuale sul totale




Fonte: SGAtè

La distribuzione dei beneficiari per valore dell'ISEE

Il grafico 5 riporta la distribuzione percentuale delle famiglie che hanno beneficiato del bonus elettrico per disagio economico nel 2017 per diversi livelli di ISEE rapportandola al 2015 e al 2016. In particolare, nonostante nel 2017 fletta leggermente, resta alta la percentuale di nuclei beneficiari del bonus con un ISEE fino a 5.000 euro che si attesta al 64%. L'elemento di novità più significativo rispetto al 2016 è tuttavia rappresentato dal significativo aumento di peso della fascia compresa fra 7.501 euro e 10.000 che ricomprende le famiglie che sono entrate per la prima volta grazie all'innalzamento del livello soglia dell'ISEE a 8.107,5 euro.

Grafico 5 - Distribuzione dei livelli di ISEE dei nuclei familiari con bonus elettrico per disagio economico 2015 - 2017 (percentuale)



Fonte: SGAtè

Carta Acquisti

La legge 4 dicembre 2008, n. 190, ha previsto l'estensione del bonus sociale elettrico ai beneficiari della Carta acquisti che non lo avessero già richiesto autonomamente tramite le modalità ordinarie. Il decreto interdepartimentale 70341 del 14 settembre 2009 e la successiva deliberazione ARG7elt 175/10, hanno stabilito che l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti, qualora nella domanda presentata per ottenere Carta acquisti il cittadino interessato inserisca il proprio POD (il codice univoco che identifica il punto di fornitura e che è riportato in bolletta), possa essere attuata automaticamente tramite lo scambio di informazioni tra il sistema informativo di gestione della Carta acquisti (SICA-INPS) e il sistema informativo di gestione del bonus sociale (SGAtè).

Nel corso del 2017, le famiglie che hanno usufruito dell'agevolazione tramite il circuito Carta Acquisti sono state circa 25.473, con un decremento del 7,8% rispetto all'anno precedente (tabella 1). Non risultano disponibili informazioni recenti sulla diffusione di Carta Acquisti, tuttavia nel 2016 si stimavano in circa 400.000 i beneficiari della Carta, con una evidente sproporzione fra i bonus attribuiti automaticamente attraverso il circuito SICA e i titolari di Carta Acquisti¹¹.

¹¹ Sul punto si veda anche la segnalazione 273/2014/I/com.

3. Le modalità di finanziamento della spesa per l'erogazione dei bonus elettrici e gas

Il bonus elettrico è finanziato attraverso le risorse presenti sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio costituito presso CSEA, alimentato dalla componente tariffaria AS raccolta attraverso la bolletta elettrica e a carico di tutti i clienti elettrici con l'unica esclusione di quelli agevolati. Il Conto, nei primi anni di operatività, è stato anche alimentato da una quota parte del Fondo sanzioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (DM 18/12/2006). Un analogo Conto costituito presso CSEA per il bonus gas è alimentato dalla componente tariffaria GS e della componente tariffaria GST rispettivamente a carico dei clienti non domestici e degli utenti del trasporto. Nel conto confluiscono inoltre risorse economiche poste a carico del bilancio dello Stato e rese disponibili dalle leggi di Stabilità sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08.

Il finanziamento del bonus elettrico (corrispettivo AS)

La tabella 4 riporta il valore del corrispettivo AS (centesimi di €/kWh) applicato dal 2008 ad oggi. Nei primi anni sono stati raccolti più fondi di quelli effettivamente spesi il che ha permesso, a partire dal 2011 e fino al III trimestre 2016, di diminuire l'onere in capo ai clienti finali riducendo il valore dei corrispettivi AS applicati ai clienti. A partire dal IV trimestre 2016, tenuto conto della progressiva riduzione dell'avanzo cumulato sul Conto, si è provveduto a riparametrare le componenti AS per assicurare una copertura adeguata a coprire periodicamente il volume dei bonus erogati.

Dal 1° gennaio 2018 la componente AS è denominata ASRIM e ricompresa in bolletta per i clienti finali nella componente ARIM (Delibera 27 dicembre 2017 923/2017/R/com)¹².

¹² Si veda la Tabella B della Relazione Tecnica alla deliberazione 923/2017/R/com. Va altresì precisato che l'articolo 1 della deliberazione 922/2017/r/eel ha previsto che a partire dal 1 gennaio 2018 l'elemento ASRIM della componente ARIM venga applicato indistintamente a tutte le utenze ivi comprese quelle aventi diritto al bonus elettrico, gli effetti di detta applicazione vengono compensati a favore degli utenti aventi diritto al bonus elettrico maggiorando il medesimo bonus del valore dell'elemento ASRIM applicato al consumo annuo di riferimento per ogni tipologia di cliente disagiato prevista dal TIBEG. Per il 2018 l'entità della maggiorazione è risultata in tutti i casi, pari a non più di un euro.

Tabella 4 -Componente AS 2008-2018 (centesimi di €kWh)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AS	0,010	0,169	0,059	0,029* 0,007**	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007*** 0,035****	0,035	0,035*

*gennaio-giugno

** luglio-dicembre

*** gennaio – settembre

**** ottobre - dicembre

Come evidenziato dalla tabella 5 nel 2017 un cliente domestico tipo, per il finanziamento del bonus elettrico, ha sostenuto una spesa compresa tra i 0,77 - 1,15 €anno laddove un cliente non domestico alimentato in bassa tensione e con una potenza disponibile superiore a 16,5 kW ha corrisposto un ammontare variabile a seconda del proprio prelievo medio, ma con una incidenza percentuale sulla spesa sempre molto contenuta.

Tabella 5 - Impatto della componente AS per clienti domestici

cliente BT domestico potenza contrattuale	prelievo medio KWh/anno	AS cent/€	€anno
kW 3,0	kWh2.200	0,035	0,77
kW 3,0	kWh2.700	0,035	0,95
kW 3,0	kWh3.300	0,035	1,15
cliente BT non domestici altri usi			
da 15 kW a 30kW	34.985	0,035	12,24
da 30 kW a 50 kW	78.370	0,035	27,43
oltre 50 kW	184.806	0,035	64,68

Complessivamente nel 2017 la sola erogazione del bonus elettrico per disagio economico e fisico ha comportato una spesa di 94.685.792 milioni di euro coperta per il 90,3% con il gettito dell'anno della componente AS e per un 9,7% dal precedente avanzo del Conto costituito presso CSEA.

L'incremento della spesa per l'erogazione del bonus elettrico nel 2017 è il risultato delle misure adottate con il DM 29 dicembre 2016 che hanno comportato un aumento unitario

del valore del bonus e un incremento nel numero delle famiglie agevolate per effetto dell'innalzamento della soglia di ISEE a 8.107,5 euro.

Infine a maggio 2018 il saldo del Conto AS ammontava a 9,3 milioni di euro.

Tabella 6 – Bonus elettrico: ammontare erogato e fonti di finanziamento

anno	Bonus erogato (€)	Gettito AS (€)	Avanzo Conto AS (€)
2015	78.698.988	16.030.249	- 62.668.739
2016	69.655.536	27.633.818	- 41.991.717
2017	94.685.792	85.533.839	- 9.151.953

Fonte: CSEA

Il valore del bonus per disagio economico e fisico relativo al 2016 e 2017 è riportato alle tabella 7 e 8.

Tabella 7 - Valore unitario bonus elettrico per disagio economico

Numerosità familiare	2016 (20% spesa netta)	2017 (30% spesa lorda)
1-2 componenti	80€	112€
3-4 componenti	93€	137€
oltre 4 componenti	153€	165€

Tabella 8 - Valore unitario bonus elettrico per disagio fisico

Fascia di compensazione	2016	2017
F1	175€	173€
F2	288€	285€
F3	417€	412€
F4	410€	405€
F5	519€	513€
F6	628€	620€

Il finanziamento del bonus gas (corrispettivi GS e GST)

Analogamente al bonus elettrico il bonus gas è finanziato attraverso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio costituito presso CSEA.

Il Conto è alimentato dalla componente tariffaria GS e dalla componente tariffaria GST rispettivamente a carico dei clienti non domestici e degli utenti del trasporto. Nel conto confluiscono inoltre risorse economiche poste a carico del bilancio dello Stato e rese disponibili dalle leggi annuali di stabilità¹³.

La tabella 9 riepiloga il valore dei corrispettivi GS e GST (in €/smc) dall'introduzione del bonus gas ad oggi.

Tabella 9 - Corrispettivi GS e GST 2008-2017 (centesimi di €/smc)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GS	0,2270* 0,1135**	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1336*** 0,0624****
GST	0,1714	0,1714	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135	0,1135*

* gennaio-giugno

** luglio-dicembre

*** per consumi fino a 200.000 smc/anno

**** per consumi superiori a 200.000 smc/anno

Dal 1 gennaio 2018, con la Delibera 27 dicembre 2017 923/2017/R/com di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas la componente tariffaria GS è fissata in modo differenziato per i clienti con consumo annuo fino a 200.000 smc/anno e oltre 200.000 smc/anno.

Per il 2017 la spesa per l'erogazione del bonus gas ai clienti diretti ed indiretti è risultata pari a 56.539.369 euro.

La tabella 10 mostra il gettito complessivo della raccolta dei corrispettivi GS e GST a cui si sommano i fondi stanziati dallo Stato. A maggio 2018 il saldo del conto GS/GST in cui confluiscono anche i fondi pubblici era pari a 315,9 milioni di euro. Il valore del bonus gas per disagio economico relativo al 2016 e 2017 è riportato alla tabella 11.

¹³ La legge di bilancio 2018 (l. n. 205 del 27 dicembre 2017) c.d. "Legge di stabilità" ha stanziato 53.388.828 Euro per il 2018.

Tabella 10 Bonus gas: ammontare erogato e fonti di finanziamento

	Bonus erogato (€)	Gettito GS (€)	Gettito GST (€)	Fondi pubblici (€)
2015	67.057.674	17.071.020	37.894.567	66.170.197
2016	55.272.714	17.241.636	33.316.307	57.467.238
2017	56.539.369	17.716.112	44.625.423	56.300.458

Fonte: CSEA

Tabella 11 - Valore unitario bonus gas

		Zona climatica A/B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
	Famiglie fino a 4 componenti					
2016	u=AC*	31€	31€	31€	31€	31€
2017	u=AC	31€	31€	31€	31€	31€
	Famiglie fino a 4 componenti					
2016	u=ACR*	74€	91€	120€	150€	189€
2017	u=ACR	72€	89€	117€	146€	184€
	Famiglie oltre 4 componenti					
2016	u=AC	49€	49€	49€	49€	49€
2017	u=AC	48€	48€	48€	48€	48€
	Famiglie oltre 4 componenti					
2016	u=ACR	103€	133€	175€	213€	274€
2017	u=ACR	100€	130€	170€	207€	266€

*AC= destinazione d'uso "produzione di acqua calda e cottura cibi"

**ACR = destinazione d'uso "produzione di acqua calda e cottura cibi e riscaldamento"

4. Oneri per il funzionamento del sistema bonus

I costi connessi al complessivo valore dei bonus erogati (elettrico e gas), dipendenti annualmente dal numero di famiglie ammesse al beneficio della compensazione, dalla loro composizione e per il gas dalla loro localizzazione, si sommano ai costi per la gestione del sistema dei bonus nel suo complesso rappresentati da:

- 1) costi di funzionamento, manutenzione e aggiornamento del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (di seguito: SGAt);
- 2) contributo riconosciuto ai Comuni per l'attività relativa alla ricezione delle domande direttamente o attraverso i CAF;

- 3) costi sostenuti da Poste Italiane, per il servizio di erogazione dei bonifici agli utenti gas indiretti¹⁴;
- 4) costi sostenuti del soggetto deputato alla postalizzazione (attualmente sempre Poste Italiane¹⁵) per l'invio delle comunicazioni ai cittadini.

Non gravano sui Conti invece i costi operativi dei distributori e quelli relativi alle funzioni di informazione e risoluzione delle controversie dello Sportello per il consumatore di energia e ambiente. I distributori nel corso del 2017 hanno validato 765.085 domande per l'elettrico e 499.808 domande per il gas. Per quanto riguarda invece lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente nel corso del 2017 le chiamate al numero verde, che hanno avuto per argomento il bonus, sono state 180.237 pari al 50% del totale delle chiamate, mentre in procedura speciale bonus sono state gestiti circa 7.000 reclami.

Entrando nel particolare le attività relative ai punti 1) e 2) sono disciplinate sulla base di una in Convenzione sottoscritta tra l'Autorità e ANCI¹⁶ che contempla oltre alle modalità di riconoscimento dei costi per la manutenzione correttiva e adeguativa e per gli sviluppi necessari ad allineare SGAtè alle modifiche normative e regolatorie, anche i servizi di assistenza a Comuni/CAF e distributori nelle fasi in cui questi soggetti si interfacciano con il sistema. Una parte della Convenzione comprende anche le modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti dai Comuni per le attività di sportello sul territorio.

Con DM 26 gennaio 2012 sono stati trasferiti a CSEA dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura parziale dei costi di cui ai punti 1 e 2, 17 M€ di cui 7 M€ per l'anno 2008 destinati all'avvio di SGAtè e 5 M€ per ciascuno degli anni 2008-2009 a rimborso dei costi amministrativi (maggiori oneri) dei Comuni da distribuire sulla base del "numero delle pratiche presentate ovvero certificate attraverso il sistema SGAtè". Al fine di assicurare la continuità del servizio tali costi amministrativi, nella misura in cui non risultino coperti da altri fondi pubblici, sono stati posti a carico dei Conti istituiti presso Cassa a partire dal 2009 per il settore gas e dal 2011 per il settore elettrico (già coperto per gli anni precedenti dai fondi trasferiti dal citato decreto).

In particolare, sulla base della Convenzione in essere fra l'Autorità e l'ANCI, ai Comuni viene riconosciuto per ogni domanda gestita nei tempi previsti (30 giorni dalla

¹⁴ Deliberazione 772/2017/A.

¹⁵ Il servizio di postalizzazione viene assegnato sulla base di una gara pubblica.

¹⁶ L'ultima Convenzione è stata approvata con la Deliberazione 18 maggio 2017 336/2017/A.

presentazione da parte del cittadino) un contributo di 4 euro per una nuova domanda singola¹⁷, di 5 euro per una nuova domanda congiunta e di 3 euro per un rinnovo.

Tabella 12 - Costi di manutenzione e sviluppo di SGATE e maggiori oneri ai Comuni - 2017

Costi di manutenzione e sviluppo di SGATE - 2017	1.374.087
Riconoscimento maggiori oneri anno 2016*	3.990.355*-,

*Ultimo anno rendicontato

Fonte CSEA e ANCI

Per quanto riguarda la postalizzazione (punto 3), sulla base della deliberazione 28/2014/R/com e in esito ad una gara pubblica e della successiva Convenzione sottoscritta con CSEA, Poste italiane ha svolto il servizio di inoltro delle comunicazioni ai beneficiari dei bonus (comunicazione dell'ammissione o del rigetto della domanda, avviso per rinnovare la domanda, comunicazione della disponibilità in pagamento dei bonifici per i clienti indiretti gas), annualmente questo ha comporta l'invio di qualche milione di comunicazioni. In particolare per l'anno 2017 sono state inviate circa 2,4 milioni di comunicazioni per un totale di circa 1,3 milioni di euro.

I bonifici emessi nel 2017 (punto 4) sono invece stati 27.955 di cui solo l'82% è stato poi effettivamente incassato dal soggetto che ne aveva diritto. Come si può vedere dalla tabella 14, la percentuale dei bonifici incassati è in aumento, ma non è ancora pari al 100% nonostante siano stati approntati tutti gli strumenti necessari per informare i soggetti interessati (vengono informati della disponibilità in pagamento del bonifico), sia possibile incassare il bonifico in qualsiasi ufficio postale sull'intero territorio nazionale, si possa delegare qualcuno di fiducia, si possa procedere a chiedere la remissione del bonifico una volta trascorso il tempo in cui resta disponibile per l'incasso presso l'ufficio postale (60 giorni dell'emissione) ed infine si possa ottenere l'erogazione del bonifico anche in qualità di eredi.

¹⁷ Le domande di bonus possono essere presentate in qualunque periodo dell'anno inoltre i due bonus sono stati introdotti a distanza di 12 mesi l'uno dall'altro, questo ha comportato domande elettriche e gas disgiunte e con iter temporali differenziati. Dal 2014 per semplificazione le nuove domande si presentano congiuntamente quindi hanno di norma lo stesso iter temporale, tuttavia per possibili errori contenuti nella domanda e prevalentemente riferiti ai dati di identificazione e di localizzazione della fornitura le due domande presentate congiuntamente si possono disallineare. Il disallineamento comporta costi incidendo soprattutto sui maggiori oneri.

Tabella 13 Rendicontazione annua costi di posta massiva Poste italiane

Periodo	Totale pezzi	Totale costi (€)
2017	2.339.748,00	1.297.243

Fonte: CSEA

Tabella 14 - Bonifici erogati per i clienti indiretti gas

anno	Bonifici emessi (A)	Bonifici non riscossi (B)	B/A	Importi al netto dei costi riconosciuti a Poste (€)	Costi riconosciuti a Poste(€)
2017	27.955	4.950	18%	4.367.185*	52.958

*importo già ricompreso nella tabella 10

Fonte: CSEA

Per quanto riguarda l'entità complessiva dei costi di funzionamento sostenuti per il sistema dei bonus a valere sui Conti costituiti presso CSEA, per il periodo 2017 esso è stato pari a circa 6,8 milioni di euro di cui il 58,7% attribuibile al riconoscimento dei maggiori oneri ai Comuni. Per ogni bonus erogato nell'anno si è sostenuta in media una spesa pari a 5,4 euro, al netto dei costi riconosciuti ai distributori e dei costi di informazione e gestione delle controversie.